

DECRETO 8 gennaio 2015.

Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua di sorgente «Novella», in comune di Salò.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 2 settembre 2014, integrata con successive note del 18 e del 29 settembre 2014, con la quale la Società Tavina S.p.A., con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto il riconoscimento come acqua minerale dell'acqua di sorgente "Novella" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Acqua del Parco sita nel territorio del Comune di Salò (Brescia) e la contestuale revoca del riconoscimento come acqua di sorgente;

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto che il Settore ambiente della Provincia di Brescia - Ufficio Usi Acqua - Acque Minerali e Termali con nota pervenuta in data 29 settembre 2014 ha comunicato il proprio parere favorevole alla variazione del riconoscimento dell'acqua Novella da acqua di sorgente ad acqua minerale;

Visto il decreto dirigenziale 31 gennaio 2002, n. 3414 di riconoscimento dell'acqua di sorgente "Novella" in Comune di Salò (Brescia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Il decreto dirigenziale 31 gennaio 2002, n. 3414 di riconoscimento dell'acqua di sorgente "Novella" in Comune di Salò (Brescia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali.

Roma, 8 gennaio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A00388

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2014.

Variazione della denominazione di varietà di mais iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

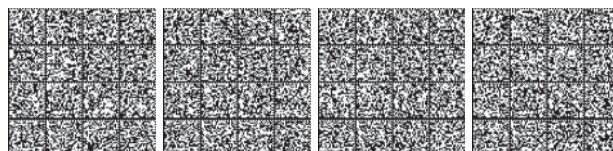
Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98, del 27 aprile 2013, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata GDM753;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Vista la proposta di nuova denominazione presentata dall'interessato e volta ad evitare che la medesima denominazione identifichi il precedente responsabile della commercializzazione delle sementi stante l'esistenza di un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento dell'1 varietà ad altra ditta;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 4/2014 senza che siano state presentate obiezioni alla sua adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais GDM753 è modificata in Alesis.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A00370

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2014.

Annullamento del decreto 22 settembre 2014 relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edilizia Residenza della Vaiana 2», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale 22 settembre 2014 n. 108/SAA/2014 con il quale il dott. Stefano Verna è stato revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Residenza Della Vaiana 2» con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., per non aver adempiuto all'inoltro delle relazioni ex art. 205 L.F.;

Visto il reclamo del dott. Stefano Verna, pervenuto in data 4 novembre 2014 prot. n. 0193902, nel quale è stata data prova dell'inoltro nei termini previsti dalla diffida del 16.05.2014 prot. 0081267 della documentazione richiesta dall'Autorità di vigilanza;

Accertato che per mero errore materiale gli atti inviati dal dott. Verna in data 13 giugno 2014 non sono stati acquisiti agli atti dell'ufficio competente e non sono stati pertanto valutati nell'ambito del procedimento in corso;

